



Comunicato Ufficiale

70

04/06/2025

Stagione Sportiva 2024/2025



[Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze](#)



toscana.lnd.it



dpfirenze@lnd.it
dpfirenze@pec-legal.it



[telegram - @dpfirenzeInd](#)

Si comunica che tutti i documenti devono essere trasmessi via e-mail ai seguenti indirizzi:

dpfirenze@Ind.it	comunicazioni varie
approvazionetorneifi@Ind.it	regolamenti e variazioni orari Tornei Società
refertiattbasefi@Ind.it	referti raggruppamenti, referti gare e referti tornei Società

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

...omissis...

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE

3.2. SEGRETERIA

...omissis...

3.2.2. 2° TORNEO REGIONALE – TROFEO COPPA TOSCANA

Si comunica che le gare di finale per la manifestazione del 2° TORNEO REGIONALE – TROFEO COPPA TOSCANA, inizialmente previste per il 18 giugno 2025, sono così modificate:

- | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|
| • UNDER 19 | GIOVEDÌ | 19 giugno | ore 21.00 |
| • UNDER 17 | GIOVEDÌ | 19 giugno | ore 18.00 |
| • UNDER 15 | GIOVEDÌ | 19 giugno | ore 16:00 |

Presso il C.F.F. BOZZI via Stefano Borgonovo Firenze.

...omissis...

3.2.4. COMUNICAZIONE UFFICIO TORNEI

N. TORNEO	SOCIETA'	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	INIZIO	FINE
...omissis...					
55473	SESTESE CALCIO	SUPERCOPPA TOSCANA U14 - MEMORIAL MAZZONI	UNDER 14	31/05/2025	02/06/2025
...omissis...					
57952	MONTELUPO	PRIMAVERA AMARANTO	UNDER 15	03/06/2025	05/06/2025
...omissis...					
NAZ	POL. AVANE	YALE CUP - MEMORIAL MARCELLO SPALLETTI	PULCINI MISTI	31/05/2025	01/06/2025
...omissis...					
INTERNAZ	BORGIO SAN LORENZO	TOSCANA SOCCER CUP	ESORDIENTI MISTI	31/05/2025	01/06/2025
INTERNAZ	BORGIO SAN LORENZO	TOSCANA SOCCER CUP	PULCINI MISTI	31/05/2025	01/06/2025
...omissis...					
NAZ	FIORENTINA	ROCCO B. COMMISSO	PULCINI MISTI	02/06/2025	02/06/2025

3.2.5. COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTO**RISOLUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO (ART. 117 DELLE N.O.I.F.)**

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori:

Cognome	Nome	Matricola	Società di appartenenza	A far data dal
MASINI	EDOARDO	6.554.862	LANCIOTTO CAMPI	27/05/2025

3.2.6. CONVENZIONE CR TOSCANA DUFERCO ENERGIA



L'azienda Duferco Energia è partner del Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti ormai da anni accompagnandoci in tutte le manifestazioni più importanti, dal Torneo delle Regioni di Calcio a 11, al Torneo delle Regioni di futsal fino alla Festa del Pulcino per Fabio Bresci all'Isola d'Elba.

Il rapporto di fiducia reciproca instauratosi è stato rafforzato nelle ultime stagioni quando il nostro Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali hanno deciso di affidare le forniture di luce e gas delle proprie sedi a Duferco che ha studiato offerte commerciali mirate alle nostre esigenze. Anche le società del nostro Comitato, in virtù dell'accordo con stipulato con Duferco, potranno ottenere un trattamento speciale con offerte dedicate a tariffe agevolate ed in base alle reali necessità di ognuna di esse: per ogni ulteriore informazione, Vi invitiamo ad inviare una mail al Comitato Regionale Toscana L.N.D. all'indirizzo crt.toscana@lnd.it.

Una volta ricevuta la Vs. comunicazione, provvederemo ad inoltrarla agli uffici della Duferco Energia che Vi contatterà per una consulenza finalizzata all'offerta dedicata alla società.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI COORDINATORE REGIONALE

...omissis...

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITA' SCOLASTICA

Si comunica che è disponibile presso la Delegazione Provinciale di Firenze il materiale che il Settore Giovanile Scolastico della FIGC ha destinato per le società sportive che hanno una convenzione attiva con gli Istituti Scolastici per i progetti Uno due calcio, Giococalciando, Ragazze in Gioco e Tutti in Gol, nell'anno scolastico 2024-2025, qui di seguito in elenco.

Le seguenti società devono contattare il numero 0555137000 della Segreteria della Delegazione per il ritiro del materiale, ed inviare la convenzione in atto con la scuola all'indirizzo mail: dpfirenze@ind.it

LIMITE E CAPRAIA
REAL PERETOLA

6. RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

La Corte Federale così composta:

1° collegio

Avv. Raffello Niccolai	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Silvia Cristalli	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei sigg.ri. Tosi Fabrizio e Leonardo Del Grosso e l'assistenza del rappresentante A.I.A., Avv. Federico Albini, si è riunita il giorno 23/05/2025 alle ore 17,00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

...omissis...

CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI "B"

153/r – Stagione Sportiva 2024/2025

Reclamo proposto dal Signor Antonio Faellini, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Filippo Faellini, calciatore, reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 61 del G.S di Firenze del 23.4.2025 di squalifica fino al 23.5.2027 comminata a quest'ultimo che, espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica, lanciava con le mani, volontariamente e con forza, il pallone da una distanza di circa 2 mt. in direzione del DG raggiunto al volto, provocandogli lieve e momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con frase offensiva.

La sanzione inflitta è stata considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Il reclamante domanda la riduzione della sanzione inflitta invocando una squalifica soltanto fino al 30.6.2025 o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dovendosi la condotta del calciatore sanzionato, a parere del reclamante (che sul punto richiama alcuni precedenti giurisprudenziali), inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 1 lett. B) CGS quale condotta gravemente irrispettosa ai danni del DG, piuttosto che condotta violenta ex art. 35 CGS.

La violenza non emergerebbe infatti né dal rapporto arbitrale, né da altri gesti posti in essere dal calciatore diretti a procurare lesioni personali, essendosi egli limitato, sempre a parere del reclamante, a voler inviare, sia pure volontariamente e con forza, il pallone nella direzione dell'Arbitro.

La sanzione inflitta, inoltre, sarebbe eccessiva e contraria al principio rieducativo che dovrebbe caratterizzare tutto l'ordinamento giuridico, non in ultimo quello sportivo, soprattutto con riferimento ad un minore di anni 16 quale soggetto ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, non potendo limitarsi la stessa ad avere una mera funzione afflittiva, tale da comportare unicamente l'allontanamento definitivo del calciatore dal mondo calcistico.

Il reclamante non ha fatto richiesta di essere udito.

Il reclamo non merita accoglimento.

Questa Corte non ha ritenuto di inoltrare all'Arbitro il dispiegato reclamo per un suo supplemento in quanto il reclamante non contesta lo svolgersi dei fatti ma soltanto il loro inquadramento giuridico.

La condotta del Faellini, quindi, per come puntualmente descritta nel referto arbitrale, deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 35, comma 1 CGS quale condotta violenta ai danni del DG in quanto *"atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara"*.

Il calciatore, infatti, nel lanciare il pallone che aveva fra le mani, volontariamente e con forza, in direzione dell'arbitro, peraltro da una distanza ravvicinata (due metri), con l'intenzione di colpirlo in volto (*"chiaramente mirando a colpirmi al volto"* si riporta nel referto arbitrale) ha posto in essere un gesto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale alla figura arbitrale, accompagnato altresì da frase certamente ingiuriosa rivolta ai suoi danni.

Ciò detto, sottolineando la deprecabile condotta del calciatore sanzionato non connotata dai necessari valori che dovrebbero caratterizzare il gioco del calcio ed il necessario rispetto della figura arbitrale, con riferimento al *quantum*, la sanzione inflitta appare pienamente proporzionata ai fatti per come emersi dal referto arbitrale, prevedendo l'invocato art. 35, comma 1 CGS la sanzione, nel suo minimo edittale, della squalifica per anni 2, cui deve aggiungersi un ulteriore mese di squalifica per la condotta ingiuriosa parimenti tenuta dal Faellini ai danni del DG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta della squalifica fino al 23.5.2027 al calciatore Filippo Faellini, con addebito della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 26/5/2025 e registrata, sotto la medesima data, al n.153 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il segretario
Fabrizio Tosi

Il Presidente
Raffaello Niccolai

Consigliere Estensore
Silvia Cristalli

...omissis...

149/r – Stagione Sportiva 2024 / 2025

Reclamo proposto dalla Società Pontassieve in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dei calciatori Braccini Tommaso, squalificato per 5 gare effettive e Santoro Matteo, squalificato per 5 gare effettive.
(CU n. 60 del 16.04.2025)

La società Pontassieve con comunicazione pec del 18/4/2025 delle ore 18.47, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Firenze, pubblicata con il C.U. n. 60 del 16.4.2025, con la quale erano state inflitte ai calciatori Braccini Tommaso e Santoro Matteo, squalificati rispettivamente per 5 gare e 4 gare con le seguenti motivazioni:

Braccini Tommaso: *"per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano."*

Santoro Matteo : *"per aver offeso il D.G."*

La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 22.04.2024 alle ore 10.30, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76.

Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto

Delibera depositata in data 26/5/2025 e registrata, sotto la medesima data, al n.149 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il segretario
Fabrizio Tosi

Il Presidente
Raffaello Niccolai

Consigliere Estensore
Nicola Boschi

8. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE C.U. N.69 DEL 28/05/2025

UNDER 16 ALLIEVI B – TORNEO MEDICEO

A seguito precisazione arbitrale, si comunica che il calciatore espulso durante la gara Pontassieve – Certaldese Giovani del 24/05/2025 è Capitani Thiago (Certaldese Giovani) e non Vitale Gabriele (Certaldese Giovani). Pertanto il calciatore Vitale Gabriele (Certaldese Giovani) viene riqualificato con decorrenza immediata, mentre il calciatore Capitani Thiago (Certaldese Giovani) deve intendersi squalificato per una gara effettiva. Inoltre viene revocata al calciatore Capitani Thiago la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (Il infr.).

9. ALLEGATI

I seguenti allegati sono consultabili sul C.U. C.R.T. n.88 del 29/05/2025

- C.U.170 SGS Variazioni Gare Del 01 06 2025
- CU N 164 SGS U15 Femminile Quarti Di Finale
- CU N 163 SGS U17 Femminile Fase Nazionale

10. CALENDARIO GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI FIRENZE IL 04/06/2025

Il Segretario
Tiziano Grossi

Il Delegato
Alessandro Matteini